

AFFISSO ALL'ALBO DEL DIPARTIMENTO IN DATA: 15/03/2018
SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE: 30/03/2018

**AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 BORSE DI STUDIO IN TEMA
"DIRITTI DEI CONSUMATORI" – CONCORSO RISERVATO A CANDIDATI LAUREATI**

ART. 1 – Indizione

L'Università degli Studi Roma Tre, su fondi erogati dal "CONSIGLIO NAZIONALE CONSUMATORI E UTENTI - DELIBERAZIONE N 9/17" istituisce n. 2 borsa di studio e formazione dell'importo di Euro 1.800.00 onnicomprensivi ciascuna e della durata di tre mesi. La borsa è destinata alla formazione scientifica dei vincitori nello svolgimento di attività di ricerca in tema di "Diritti dei consumatori" nell'ambito del progetto finanziato "Corso di specializzazione in materia consumeristica, destinato agli esperti delle associazioni dei consumatori".

Il docente responsabile dell'attività è il Prof. Ettore Battelli.

ART. 2 – Ammissione, requisiti e incompatibilità

Le borse di studio e formazione saranno assegnate tramite selezione per titoli. Possono partecipare al concorso i laureati in giurisprudenza da non oltre un anno (dalla data di conseguimento del titolo) che abbiano conseguito una valutazione non inferiore a 110/110 con discussione della tesi in "Istituzioni di Diritto Privato" (IUS01).

Non è ammesso il cumulo e la contemporanea fruizione della borsa di studio con altre borse di studio o con assegni di ricerca o con qualsiasi altro beneficio di carattere economico a qualsiasi titolo erogato dall'Università degli Studi di Roma Tre.

Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Regolamento di Ateneo per l'istituzione di borse di studio e ricerca, la fruizione delle borse di durata annuale è incompatibile con il contemporaneo possesso di un reddito personale annuale lordo superiore a € 7.500,00. La fruizione di borse di durata inferiore a un anno è incompatibile con il contemporaneo possesso di un reddito personale annuale lordo superiore a € 12.000,00. A tal fine ciascun aspirante all'assegnazione della borsa, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è tenuto a presentare apposita autocertificazione. L'Università si riserva l'effettuazione delle verifiche, ai sensi delle norme vigenti, in merito alle suddette autocertificazioni.

Art. 3 - Presentazione della domanda: termini e modalità

Ogni candidato può presentare domanda indirizzata al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Via Ostiense 161, 00154, Roma, (piano II Stanza 218 nell'orario 9-13) dovrà essere presentata, personalmente o a mezzo posta (i concorrenti che scelgano l'adozione di tale mezzo di consegna

assumeranno i rischi di recapiti tardivi; non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine indicato), oppure tramite PEC all'indirizzo selezioni.giurisprudenza@ateneo.uniroma3.it entro e non oltre il giorno **30 marzo 2018**.

Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare:

1. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2. di non avere riportato condanne penali, precisando in caso contrario, quali condanne abbia riportato;
3. indirizzo email presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative alla selezione;
4. recapito telefonico.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi della L. 30 giugno 2003 n. 196, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) fotocopia di un valido documento d'identità;
- b) curriculum e lettera di motivazioni;
- c) elenco esami sostenuti con votazione e media aritmetica;
- d) abstract e indice della Tesi di laurea;
- e) eventuali altri titoli e/o attestati.

I titoli accademici, professionali, ecc., possono essere autocertificati ai sensi del DPR 445/2000.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dalla borsa di studio.

ART. 4 – Valutazione delle domande

La commissione che sarà nominata dal Direttore del Dipartimento provvederà alla valutazione dei candidati in base ad un punteggio preventivamente stabilito, prendendo in considerazione:

- l'argomento della tesi di laurea sotto il profilo dell'innovatività scientifica con particolare riguardo all'attività di ricerca da svolgere;
- la conoscenza di una o più lingue straniere oltre la lingua madre;
- conoscenze informatiche, con specifico riferimento a programmi di videoscrittura;
- aver maturato esperienza di lavoro presso tribunali o giurisdizioni superiori nonché primari studi legali;
- ogni altro titolo ritenuto utile alla valutazione del candidato.

La borsa sarà conferita, secondo la graduatoria di merito formulata dalla Commissione Giudicatrice, con provvedimento del Direttore del Dipartimento, con il quale verrà altresì fissata la decorrenza della borsa stessa.

ART. 5 – Dichiarazione di accettazione



Nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricevimento della notizia formale del conferimento della borsa, l'assegnatario dovrà far pervenire alla Segreteria dell'Amministrazione del Dipartimento, pena la decadenza, la dichiarazione di accettazione, presentata a mano o spedita a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale di accettazione.

Con detta dichiarazione l'assegnatario della borsa dovrà inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la propria responsabilità, di non incorrere nei divieti e nelle incompatibilità previste dall'art. 2 del presente bando.

Nel caso in cui l'assegnatario rinunci espressamente al conferimento della borsa o non dichiarerà di accettarla entro il termine previsto, si procederà ove possibile allo scorrimento della graduatoria.

ART. 6 – Obblighi del borsista

Il borsista ha obbligo di frequentare le strutture universitarie di cui all'art. 1 del presente bando, al fine di compiere l'attività di studio cui la borsa è finalizzata. Le assenze non devono essere di durata tale da pregiudicare lo svolgimento dell'attività di ricerca.

ART. 7 – Decadenza dal beneficio

L'assegnatario che non ottemperi a quanto previsto dall'art. 7 o che si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze e non dia prova di possedere sufficiente attitudine sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa con provvedimento del Direttore del Dipartimento, da adottarsi su proposta motivata del Responsabile della ricerca.

Art. 8 – Rinuncia e scorrimento della graduatoria

In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio, o la parte restante di essa, sarà messa a disposizione dei concorrenti classificati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

ART. 9 – Godimento della borsa di studio

L'importo della borsa sarà erogato al vincitore a cura del Dipartimento in unica rata previa dichiarazione del Responsabile scientifico della ricerca che il borsista attende con regolarità alle attività di studio e di formazione cui la borsa è finalizzata. La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali. Il godimento della borsa non integra un rapporto di lavoro, essendo finalizzata alla sola formazione professionale dei borsisti ed è sottoposta al regime fiscale previsto dalla legge. La copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile è assicurata dall'Ateneo.

Roma, 15 marzo 2018

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Prof. Giovanni Serges

